



# PROVINCIA DI ORISTANO

PROVINTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO  
UFFICIO RIFIUTI E BONIFICHE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1139 del 28/07/2017

**Oggetto: VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE, N.5 DEL 02/09/2009, ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 DI UN IMPIANTO DI CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (OPERAZIONI R4, R12, R13, D15 DI CUI ALL'ALL. C AL D. LGS. 152/06, PARTE IV) SITO IN ZONA ARTIGIANALE LOC. SA TURRITA COMUNE DI SIAMAGGIORE.**

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

**VISTA** la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che conferisce alle Province la competenza in merito all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

**VISTA** la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (Legge finanziaria 2008) commi 16-32 e s.m.i. istitutiva del Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "*Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati*"

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "*Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria*";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in materia di gestione rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;

**CONSIDERATO** che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del

Settore Ambiente e Attività produttive della Provincia di Oristano;

**VISTA** l'autorizzazione n.5 del 02.09.2009 concessa alla Ditta Pusceddu Antonio con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 05.09.2009 per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore (operazioni D15, R13, R12, R4 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in zona artigianale loc. "Sa Turruta" – Comune di Siamaggiore;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 3609 del 05.12.2013 del dirigente del Settore Ambiente e Suolo con la quale l'autorizzazione sopra richiamata della Ditta "Pusceddu Antonio" è stata volutamente in favore della "Autodemolizioni Antonio Pusceddu Srl";

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n.1677 del 29/08/2014 con cui l'Autorizzazione in oggetto della Autodemolizioni Antonio Pusceddu Srl è stata rinnovata;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 20723 DEL 10.10.2016, la Autodemolizioni Antonio Pusceddu Srl ha fatto istanza di variante sostanziale dell'autorizzazione in vigore al fine di ampliare il sito destinato centro di raccolta.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 28/12 del 09/06/2015, con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ovvero di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato "Ampliamento dell'insediamento produttivo adibito al recupero e lavorazione di materiali metallici della ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio S.r.l., a condizione che fossero recepite specifiche prescrizioni nel progetto da sottoporre ad autorizzazione provinciale;

**VISTA** la nota del 25.5.2017 con la quale la Autodemolizioni Pusceddu Antonio S.r.l. chiedeva al Servizio SVA della Regione Sardegna una parziale modifica delle prescrizioni impartite in merito al trattamento delle acque meteoriche;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/16 del 27/06/2017, con la quale si accoglie la richiesta dell'Autodemolizioni Pusceddu Antonio S.r.l. di modifica della prescrizione n. 4.b impartita con deliberazione n.28/12 del 09/06/2015 ovvero «...con riferimento alle acque meteoriche dilavanti le aree scoperte e destinate al deposito dei rifiuti, in fase autorizzativa dovrà essere valutata in alternativa, a discrezione dell'autorità competente: la copertura delle predette aree; la predisposizione di un pozzetto di campionamento sullo scarico delle acque di seconda pioggia (ovvero la parte di acque meteoriche eccedenti le acque di prima pioggia) derivanti dalle predette aree, al fine di accertare un'eventuale residuo inquinamento e di prevedere, in base al monitoraggio dei risultati degli accertamenti analitici, gli accorgimenti tecnico-progettuali da porre in essere»;;

**ACQUISITA** l'autorizzazione n.01/2017 all'allacciamento alla rete fognaria (acqua nere) rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune di Siamaggiore in favore della Ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio S.r.l.;

**CONSIDERATO** che nelle date 10/01/2017 e 11/07/2017 si è svolta l'apposita Conferenza dei servizi, indetta con nota n.26304 del 21/12/2016 e nota n.6906 del 28/04/2017 , cui sono stati convocati e hanno partecipato o inviato il relativo parere di competenza, come da verbali allegati alla relazione istruttoria conclusiva, i seguenti soggetti:

□ Autodemolizioni Pusceddu Antonio S.r.l.

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
- Comune di Siamaggiore - Ufficio Tecnico
- ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
- ASL Oristano - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
- Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio – Campidano
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano
- ABBANOIA

**CONSIDERATO** che la ditta **Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl**, sulla base delle richieste effettuate da parte degli Enti coinvolti nella Conferenza dei servizi nella seduta del 20/01/2017 ha presentato, in date comprese tra il 20/04/2017 ed il 23.06.2017 le integrazioni richieste

**CONSIDERATO** che la ditta **Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl**

- Con certificato n.2878 ha acquisito la conformità del sistema di gestione dell'impianto per il recupero e stoccaggio di rottami di ferro, acciaio e alluminio, sito in Loc.Sa Turrina Zona 2/D PIP di Siamaggiore (OR), al Regolamento (UE) n.3332011 della Commissione del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Con certificato n.2879 ha acquisito la conformità del sistema di gestione dell'impianto per il recupero e stoccaggio di rottami di rame, sito in Loc.Sa Turrina Zona 2/D PIP di Siamaggiore (OR), al Regolamento (UE) n.715/2013 della Commissione del 25 Luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Con Certificato registrato con n.02943/0 ha acquisito la conformità del sistema di gestione dell'ambiente dell'impianto, sito in Loc.Sa Turrina Zona 2/D PIP di Siamaggiore (OR), ai requisiti ISO 14001:2004 per l'autodemolizione e la rottamazione di metallo, acciaio e alluminio;
- ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria in conformità alla D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012;
- ha comunicato di essere iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Oristano ,con C.F. e numero d'iscrizione 01173960954;
- ha allegato marca da bollo n.01150641730178 unitamente all'istanza da apporre sul provvedimento autorizzativo;
- ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è la sig.ra. Pusceddu Manuela ;

**CONSIDERATO** che nella seduta conclusiva della conferenza di Servizi tenutasi il 11/07/2017, tenendo conto dei pareri espressi e dei contenuti della DGR 31/16 del 27/06/2017, questa Autorità

competente ha ritenuto, in merito alle nuove prescrizioni, che la ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl debba realizzare un pozzetto di campionamento sullo scarico delle acque di seconda pioggia (ovvero la parte di acque meteoriche eccedenti le acque di prima pioggia) al fine di provvedere, per il primo anno di attività, al monitoraggio delle acque di seconda pioggia con frequenza mensile, allo scopo di accertare un'eventuale residuo inquinamento e di adottare, in base ai risultati degli accertamenti analitici, gli accorgimenti tecnico-progettuali da porre in essere, così come previsto nella DGR sopra citata;

**CONSIDERATO** che la ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl ha inoltrato in data 20/07/2017 un nota con la quale chiede l'integrazione dell'operazione di recupero R12, di cui all'Allegato C del D. Lgs. 152/06, e ha trasmesso una nuova versione dell'Allegato 1, rivisto in tal senso.

**VISTI** gli esiti del sopralluogo svoltosi in data 25/07/2017;

**VISTA** la relazione istruttoria conclusiva redatta dall'ufficio competente;

**RITENUTO** conseguentemente di poter concedere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto;

**CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 23/6 del 20/04/2016, con la quale, in attuazione dell'art. 24 della Legge Regionale n. 2 del 4/02/2016, è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente
- n. 69/13 del 23/12/2016, con la quale si è preso atto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 29 del 11/11/2016, gli Amministratori Straordinari delle Province di Sassari, Oristano, Sud Sardegna e Nuoro restano in carica fino all'insediamento dei Presidenti delle Province eletti a seguito delle elezioni di secondo grado;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 30 del 29/12/2016 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato confermato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo, l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;

**RITENUTO** di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

**PER QUANTO** di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;

## **DETERMINA**

**ART. 1** È approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., la variante sostanziale all'Autorizzazione, n.5 del 02/09/2009, alla realizzazione e all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di un impianto di centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore (operazioni D15, R4, R12, R13 di cui all'All. C al D. Lgs. 152/06, parte IV) sito in Zona Artigianale Loc. *Sa Turrita* Comune di Siamaggiore, come riportato nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

L'impianto oggetto della variante di ampliamento è identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio n. 01, mappale n. 466, sub1 e sub2, mentre l'impianto già autorizzato e in esercizio è distinto al Foglio n. 01, mappale n. 339.

Il progetto, depositato agli atti, è composto dai seguenti elaborati:

- Documento attestante la piena disponibilità dell'area su cui verrà insediato l'impianto;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta da professionista abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sono individuati gli enti e i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta, o altri atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento proposto ;
- Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità della documentazione, che sarà presentata ai vari soggetti interessati, a quella depositata presso l'amministrazione procedente;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta da professionista abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità, dell'intervento proposto, alla vigente pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;
- Mappa catastale relativa all'ubicazione dell'impianto (all'interno delle tavole di progetto);
- Inquadramento territoriale dell'intervento con Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:10.000 (all'interno delle tavole di progetto) (*TAV 01-CTR*);
- Inquadramento urbanistico dell'area di intervento e stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) con l'esatta indicazione dell'intervento (*TAV 02 - PPR*);
- Allegato A planimetria lotto, con indicato i vari settori di deposito e lavorazione relativamente all'impianto ante modifica;
- Allegato p2, p11, p2 A, con indicazione dei macchinari presenti nell'impianto;
- Dichiarazione sostitutiva assenza di pozzi
- Incarico responsabile tecnico impianto;
- Istanza per il rilascio dell'autorizzazione (allegato A1 Delib. G.R. 14/32 del 4.4.2012);
- Relazione studio preliminare ambientale;
- Relazione geologica;
- Relazione tecnica esecutiva;
- Relazione redatta ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Organigramma del personale da adibire alla gestione dell'impianto, specificandone la formazione tecnico/professionale;
- Dichiarazione che l'attività non rientra tra quelle da sottoporre a Valutazione d'impatto ambientale;

- Bozza polizza Garanzia Finanziaria;
- Relazione tecnica che riporta in modo sintetico le sorgenti di rumore
- Elaborati grafici:
  - o Planimetria quotata di insieme in scala non inferiore a 1:500 relativamente all'impianto, comprensiva dei distacchi da strade e ditte confinanti (*TAVOLA 3: PLANIMETRIA LOTTO – CALCOLO PLANO VOLUMETRICO SITUAZIONE APPROVATA*);
  - o Piante quotate, in scala 1:200, delle opere da realizzare o modificare, corredate da 1 sezione (*TAV.3\_PLANIMETRIA LOTTO – CALCOLO PLANO VOLUMETRICO SITUAZIONE APPROVATA*);
  - o Planimetria di dettaglio dell'impianto, in scala opportuna, che evidenzia le aree di stoccaggio suddivise in depositi temporanei R13 di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. All'interno delle singole aree di stoccaggio sono indicati i rispettivi CER dei rifiuti. La stessa planimetria riporta le eventuali aree di trattamento suddivise secondo le linee produttive (*Tav.4\_PLANIMETRIA DEPOSITI*);
  - o Schema di flusso delle attività produttive svolte (entrata del rifiuto, invio alle zone di stoccaggio per l'avvio alle successive operazioni di trattamento recupero o smaltimento) (*TAV. 5 – PLAN.FASI LAVORATIVE*);
  - o Planimetria scarichi (*TAV.6\_PLANIMETRIA SCARICHI*).

**ART. 2** La ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl di Siamaggiore è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., alla gestione dell'impianto di cui all'art. 1 e consistente in:

1. Stoccaggio, bonifica e messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;
2. Messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi;
3. Messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi.

**ART. 3** La ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl di Siamaggiore è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e di recupero D15, R13, R12 e R4 (riferimenti alle operazioni degli allegati B e C al D.Lgs. 152/06, parte IV) presso l'impianto di cui agli artt. 1 e 2, per un periodo di dieci anni dalla notifica del presente provvedimento.

Il responsabile tecnico dell'impianto è Pusceddu Manuela.

**ART. 4** L'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**ART. 5** Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl di Siamaggiore è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

**ART. 6** Entro trenta giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito della modifica sostanziale in ampliamento, la ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia prestata.

**ART. 7** Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce variante allo strumento urbanistico.

**ART. 8** Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

**ART. 9** La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Oristano adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

**ART. 10** È fatto obbligo alla ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl di adempiere agli obblighi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", cosiddetto "Testo Unico SISTRI".

**ART. 11** È fatto obbligo alla ditta Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

**ART. 12** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

**ART. 13** L'amministrazione provinciale e l'ARPAS, tramite il Dipartimento provinciale, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.

**ART. 14** L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno centottanta giorni prima della scadenza.

**ART. 15** Una copia del progetto approvato, debitamente vidimata, rimane depositata agli atti presso il competente settore Ambiente e Attività Produttive di questa Provincia. Altre due copie vidimate, sono trasmesse al Comune interessato e al proponente.

**ART. 16** La presente determinazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio.

**ART. 17** La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

**ART. 18** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Allegati:



Allegato A: Planimetrie impianto;

Allegato B: Quadro prescrittivo (include elenco codici CER e quantità).

Oristano li, 28/07/2017

Sottoscritto dal Dirigente  
CHERCHI ALBERTO  
con firma digitale





<b>Comune di Siamaggiore - Provincia di Oristano</b>		
AMPLIAMENTO ATTIVITÀ DELLA DITTA <b>AUTODEMOLIZIONI PUSCEDDU ANTONIO S.R.L.</b> ZONA P.I.P. - LOCALITÀ "SA TURRITA"		
PROGETTO ESECUTIVO Variazione sostanziale (art. 208 D. lgs 152/06)		
Oggetto:	PLANIMETRIA DEGLI SCARICHI	Tavola: <b>6</b>
Il Committente	<b>Autodemolizioni Pusceddu Antonio s.r.l.</b>	Scala: 1:200 Data: GIUGNO 2017
Studio tecnico di progettazione Ing. Mauro Sanna Via San Giovanni n. 13 - 09080 - Siamanna (OR) Tel. 0783 098009 - 328 68 45 938 E-mail : studioing.sanna@libero.it E-mail : ing.maurosanna@pec.it		Il Tecnico <b>Ing. Mauro Sanna</b>

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UFFICIO RIFIUTI

**Allegato B**  
**QUADRO PRESCRITTIVO**

Oggetto: Variante sostanziale all'Autorizzazione n.5 del 02/09/2009, alla realizzazione e all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 di un impianto di centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore (operazioni R4, R12, R13, D15 di cui all'All. C al D. Lgs. 152/06, parte IV) sito in Zona Artigianale Loc. *Sa Turriga*, Comune di Siamaggiore (OR).

Proponente: Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl - Loc. *Sa Turriga* Comune di Siamaggiore

**PARAGRAFO 1: Descrizione delle operazioni (di cui all' allegato C del D.Lgs. 152/06 parte IV) da effettuarsi sui rifiuti**

**R13** - Messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

**R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

**R4** - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

**D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

**PARAGRAFO 2: Elenco codici CER autorizzati**

Codice CER	descrizione	tipo operazione (all. B e C)	quantità (t/anno)
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	R13	0,01
13 01 05*	emulsioni non clorurate	R13	0,01
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	R13	0,01
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	R13	0,01
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R13	0,01
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13	0,01
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13	0,01
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R13	0,01
150104	imballaggi metallici	R13	0,01
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13/D15	0,01
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13/D15	0,01
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13	13
16 01 04*	veicoli fuori uso	R13/R4/R12	1700
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti	R13/R12	35

	pericolose		
16 01 07*	filtri dell'olio	R13/D15	0,025
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	R13	0,025
16 01 09*	componenti contenenti PCB	R13	0,025
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R13	0,025
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	D15	0,025
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13	0,01
16 01 13*	liquidi per freni	R13	0,01
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13	0,01
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R13	0,01
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R13	0,01
16 01 17	metalli ferrosi	R13/R4	30
16 01 18	metalli non ferrosi	R13/R4	5
16 01 19	plastica	R13	10
16 01 20	vetro	R13	0,01
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R13	0,025
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (rottami di motori)	R13	10
16 02 14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13/R4/R12	30
16 06 01*	batterie al piombo	R13	100
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13	10
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13	0,80
17 02 01	legno	R13	0,1
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13/R4	3
17 04 02	alluminio	R13/R4	5
17 04 03	piombo	R13/R4	4
17 04 04	zinco	R13/R4	1
17 04 05	ferro e acciaio	R13/R4	800
17 04 06	stagno	R13/R4	1
17 04 07	metalli misti	R13/R4	22
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13/R4	0,80
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13/R4	5
19 12 02	metalli ferrosi	R13/R4	0,8
19 12 03	metalli non ferrosi	R13/R4	0,8
19 12 04	plastica e gomma	R13	0,15
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13	10
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	5
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13	1
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13/R4/R12	9
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	R13	0,1
20 01 40	metallo	R13/R4	3
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13/R12	5

### **PARAGRAFO 3: QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE**

Nella fase di esercizio dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- la superficie complessiva interessata all'attività è di 6.000 mq;
- il quantitativo di materiale depositato nell'area autorizzata non dovrà superare le 450 t, di cui 300 t non pericolosi e 150 t pericolosi, e non dovrà occupare oltre il 50% della superficie indicata in planimetria;
- il tempo massimo di detenzione degli autoveicoli dimessi non dovrà superare i 180 giorni.

### **PARAGRAFO 4: PRESCRIZIONI**

L'autorizzazione, di cui il presente allegato B è parte integrante e sostanziale, è vincolata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni sottoelencate:

- In recepimento della D.G.R. n.28/12 del 09.06.2015 modificata dalla D.G.R. n.31/16 del 27.06.2017:
  1. Nella realizzazione e gestione del centro dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 209/2003 e ss. mm. ii. *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*;
  2. La gestione delle apparecchiature fuori uso contenenti CFC e HCF dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.9.2002; in particolare per l'estrazione dei gas refrigeranti dovranno essere utilizzate specifiche attrezzature in grado di garantire la raccolta completa dei gas direttamente dagli impianti di condizionamento, compreso il residuo del gas presente nell'olio del compressore;
  3. I macchinari e le attrezzature impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
  4. Con riferimento ai reflui prodotti nel centro:
    - a. alle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici scolanti dovrà essere destinata una specifica rete di raccolta e convogliamento conforme alle disposizioni di cui alla Delib. G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, la quale dovrà essere mantenuta in piena efficienza;
    - b. deve essere predisposto un pozzetto di campionamento sullo scarico delle acque di seconda pioggia (ovvero la parte di acque meteoriche eccedenti le acque di prima pioggia) derivanti dalle predette aree e si deve provvedere, per il primo anno di attività, al monitoraggio delle acque di seconda pioggia con frequenza mensile, al fine di accertare un'eventuale residuo inquinamento e prevedere, in base al monitoraggio dei risultati degli accertamenti analitici, gli accorgimenti tecnico-progettuali da porre in essere;
  5. Dovrà essere mantenuta in efficienza la barriera verde perimetrale; laddove non risulti garantita la schermatura si dovranno piantumare specie a portamento arboreo/arbustivo appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri disposte, ove possibile, su due o più file;
  6. Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio in accordo con l'ARPAS che preveda la misurazione dei livelli di pressione sonora mediante i controlli strumentali di cui alla Delib. G.R. n. 62/9 del 14.11.2008;
  7. Al momento della chiusura e dismissione del centro si dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area.

- In recepimento delle prescrizioni speciali contenute nell'Autorizzazione n.01/2017 del Comune di Siamaggiore:
  8. Divieto di recapito in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia;
  9. Corretto smaltimento delle acque di prima pioggia, la cui ammissione in pubblica fognatura dovrà avvenire tra le 48 e 72 ore successive;
  10. Corretta manutenzione dell'impianto di pretrattamento asservito a tali acque;
  11. Installazione, nella parte non oggetto dei lavori di ampliamento, dei sistemi di trattamento di prima pioggia con relativi bypass per le acque di seconda pioggia;
  12. Installazione sullo scarico delle acque di prima pioggia di un misuratore di portata meccanico tipo "woltman" ;
  13. Comunicazione al Comune competente dell'avvenuta realizzazione di quanto sopra;
  14. Segnalazione del pozzetto di campionamento reflui con una scritta recante la dicitura "P.nto di prelievo campioni";
  15. Impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento di cui sopra;
  16. Rispetto dei limiti della Tab. 3, dell'All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06;
  17. Impegno a comunicare ad Abbanoa qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico, ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione della attività;

Ed inoltre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

18. La gestione dei rifiuti relativamente al ferro, alluminio e rame ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152 /2006 deve avvenire in conformità a quanto previsto nei seguenti regolamenti comunitari:
  - REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare il recupero [R4] dei rifiuti rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:

19. L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
20. L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto

- disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
21. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. (UE) 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci.
  22. L'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
    - o originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
    - o originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013.
  23. La gestione dei rifiuti RAEE identificati con i CER 160214 e 200136 deve avvenire nella stretta osservanza di quanto previsto e prescritto dal D. Lgs. 49/2014;
  24. Le operazioni di movimentazione dei frigoriferi e degli altri beni durevoli classificati pericolosi dai codici CER devono essere condotte in modo da evitare rottura dei materiali e dispersioni incontrollate delle sostanze lesive dell'ozono o delle sostanze pericolose in essi contenute;
  25. Non può essere eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del bene durevole contenente sostanze lesive dell'ozono; tutti i materiali ingombranti devono essere stoccati in modo distinto e ben ordinato; il materiale alla rinfusa deve essere stoccato in appositi contenitori anche scarrabili a tenuta;
  26. I condensatori, contenuti all'interno degli autoveicoli dismessi, che potrebbero contenere PCB devono essere accuratamente separati ed inviati ad impianti idonei al loro trattamento; tali parti contengono PCB se le apparecchiature sono prodotte anteriormente alla data del 1988;
  27. È fatto divieto di trattamento presso l'impianto di apparecchiature ed attrezzature contenenti PCB derivanti da utenze industriali, commerciali, artigianali e di servizi;
  28. Devono essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti; durante la fase di trattamento, dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
  29. Le carcasse delle auto, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio di tutti i liquidi da effettuarsi nell'apposita piattaforma di lavoro impermeabilizzata;
  30. I liquidi prelevati e tutti i residui derivanti dal pretrattamento dovranno essere stoccati in condizione di massima sicurezza in idonei contenitori separati conformi come caratteristiche e dimensioni alle singole tipologie dei rifiuti da detenere ed inoltre dovranno essere collocati in aree impermeabilizzate e protette dagli agenti atmosferici;
  31. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche, i bacini e tutti i settori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R. e la tipologia di rifiuto;
  32. I materiali derivanti dall'attività di rottamazione degli autoveicoli, qualora non destinati al recupero dovranno essere gestiti e avviati allo smaltimento finale in impianti autorizzati, secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia di gestione dei rifiuti;

33. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s./EoW), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
34. Presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
35. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. La *Autodemolizioni Pusceddu Antonio Srl* - Siamaggiore ha l'obbligo:
  - di tenere presso la sede operativa, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs 152/06 s.m.e i., un registro di carico e scarico con fogli numerati e vidimati a termini di legge, sul quale andranno annotate le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti;
  - di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi e tecnici trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
  - entro il 30 aprile di ogni anno, di comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n.70/94;
  - di vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe all'impianto e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di vigilanza;
37. Alla *Autodemolizioni Pusceddu Antonio Srl* - Siamaggiore è fatto divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto presso l'impianto;
38. Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'Autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
- alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Oristano, lì .....

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UFFICIO RIFIUTI

**Allegato B**  
**QUADRO PRESCRITTIVO**

Oggetto: Variante sostanziale all'Autorizzazione n.5 del 02/09/2009, alla realizzazione e all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 di un impianto di centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore (operazioni R4, R12, R13, D15 di cui all'All. C al D. Lgs. 152/06, parte IV) sito in Zona Artigianale Loc. *Sa Turriga*, Comune di Siamaggiore (OR).

Proponente: Autodemolizioni Pusceddu Antonio srl - Loc. *Sa Turriga* Comune di Siamaggiore

**PARAGRAFO 1: Descrizione delle operazioni (di cui all' allegato C del D.Lgs. 152/06 parte IV) da effettuarsi sui rifiuti**

**R13** - Messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

**R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

**R4** - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

**D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

**PARAGRAFO 2: Elenco codici CER autorizzati**

Codice CER	descrizione	tipo operazione (all. B e C)	quantità (t/anno)
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	R13	0,01
13 01 05*	emulsioni non clorurate	R13	0,01
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	R13	0,01
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	R13	0,01
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R13	0,01
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13	0,01
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13	0,01
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R13	0,01
150104	imballaggi metallici	R13	0,01
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13/D15	0,01
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13/D15	0,01
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13	13
16 01 04*	veicoli fuori uso	R13/R4/R12	1700
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti	R13/R12	35

	pericolose		
16 01 07*	filtri dell'olio	R13/D15	0,025
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	R13	0,025
16 01 09*	componenti contenenti PCB	R13	0,025
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R13	0,025
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	D15	0,025
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13	0,01
16 01 13*	liquidi per freni	R13	0,01
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13	0,01
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R13	0,01
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R13	0,01
16 01 17	metalli ferrosi	R13/R4	30
16 01 18	metalli non ferrosi	R13/R4	5
16 01 19	plastica	R13	10
16 01 20	vetro	R13	0,01
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R13	0,025
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (rottami di motori)	R13	10
16 02 14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13/R4/R12	30
16 06 01*	batterie al piombo	R13	100
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13	10
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13	0,80
17 02 01	legno	R13	0,1
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13/R4	3
17 04 02	alluminio	R13/R4	5
17 04 03	piombo	R13/R4	4
17 04 04	zinco	R13/R4	1
17 04 05	ferro e acciaio	R13/R4	800
17 04 06	stagno	R13/R4	1
17 04 07	metalli misti	R13/R4	22
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13/R4	0,80
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13/R4	5
19 12 02	metalli ferrosi	R13/R4	0,8
19 12 03	metalli non ferrosi	R13/R4	0,8
19 12 04	plastica e gomma	R13	0,15
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13	10
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	5
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13	1
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13/R4/R12	9
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	R13	0,1
20 01 40	metallo	R13/R4	3
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13/R12	5

### **PARAGRAFO 3: QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE**

Nella fase di esercizio dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- la superficie complessiva interessata all'attività è di 6.000 mq;
- il quantitativo di materiale depositato nell'area autorizzata non dovrà superare le 450 t, di cui 300 t non pericolosi e 150 t pericolosi, e non dovrà occupare oltre il 50% della superficie indicata in planimetria;
- il tempo massimo di detenzione degli autoveicoli dimessi non dovrà superare i 180 giorni.

### **PARAGRAFO 4: PRESCRIZIONI**

L'autorizzazione, di cui il presente allegato B è parte integrante e sostanziale, è vincolata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni sottoelencate:

- In recepimento della D.G.R. n.28/12 del 09.06.2015 modificata dalla D.G.R. n.31/16 del 27.06.2017:
  1. Nella realizzazione e gestione del centro dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 209/2003 e ss. mm. ii. *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*;
  2. La gestione delle apparecchiature fuori uso contenenti CFC e HCF dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.9.2002; in particolare per l'estrazione dei gas refrigeranti dovranno essere utilizzate specifiche attrezzature in grado di garantire la raccolta completa dei gas direttamente dagli impianti di condizionamento, compreso il residuo del gas presente nell'olio del compressore;
  3. I macchinari e le attrezzature impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
  4. Con riferimento ai reflui prodotti nel centro:
    - a. alle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici scolanti dovrà essere destinata una specifica rete di raccolta e convogliamento conforme alle disposizioni di cui alla Delib. G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, la quale dovrà essere mantenuta in piena efficienza;
    - b. deve essere predisposto un pozzetto di campionamento sullo scarico delle acque di seconda pioggia (ovvero la parte di acque meteoriche eccedenti le acque di prima pioggia) derivanti dalle predette aree e si deve provvedere, per il primo anno di attività, al monitoraggio delle acque di seconda pioggia con frequenza mensile, al fine di accertare un'eventuale residuo inquinamento e prevedere, in base al monitoraggio dei risultati degli accertamenti analitici, gli accorgimenti tecnico-progettuali da porre in essere;
  5. Dovrà essere mantenuta in efficienza la barriera verde perimetrale; laddove non risulti garantita la schermatura si dovranno piantumare specie a portamento arboreo/arbustivo appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri disposte, ove possibile, su due o più file;
  6. Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio in accordo con l'ARPAS che preveda la misurazione dei livelli di pressione sonora mediante i controlli strumentali di cui alla Delib. G.R. n. 62/9 del 14.11.2008;
  7. Al momento della chiusura e dismissione del centro si dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area.

- In recepimento delle prescrizioni speciali contenute nell'Autorizzazione n.01/2017 del Comune di Siamaggiore:
  8. Divieto di recapito in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia;
  9. Corretto smaltimento delle acque di prima pioggia, la cui ammissione in pubblica fognatura dovrà avvenire tra le 48 e 72 ore successive;
  10. Corretta manutenzione dell'impianto di pretrattamento asservito a tali acque;
  11. Installazione, nella parte non oggetto dei lavori di ampliamento, dei sistemi di trattamento di prima pioggia con relativi bypass per le acque di seconda pioggia;
  12. Installazione sullo scarico delle acque di prima pioggia di un misuratore di portata meccanico tipo "woltman" ;
  13. Comunicazione al Comune competente dell'avvenuta realizzazione di quanto sopra;
  14. Segnalazione del pozzetto di campionamento reflui con una scritta recante la dicitura "P.nto di prelievo campioni";
  15. Impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento di cui sopra;
  16. Rispetto dei limiti della Tab. 3, dell'All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06;
  17. Impegno a comunicare ad Abbanoa qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico, ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione della attività;

Ed inoltre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

18. La gestione dei rifiuti relativamente al ferro, alluminio e rame ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152 /2006 deve avvenire in conformità a quanto previsto nei seguenti regolamenti comunitari:
  - REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare il recupero [R4] dei rifiuti rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:

19. L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
20. L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto

- disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
21. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. (UE) 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci.
  22. L'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
    - o originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
    - o originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013.
  23. La gestione dei rifiuti RAEE identificati con i CER 160214 e 200136 deve avvenire nella stretta osservanza di quanto previsto e prescritto dal D. Lgs. 49/2014;
  24. Le operazioni di movimentazione dei frigoriferi e degli altri beni durevoli classificati pericolosi dai codici CER devono essere condotte in modo da evitare rottura dei materiali e dispersioni incontrollate delle sostanze lesive dell'ozono o delle sostanze pericolose in essi contenute;
  25. Non può essere eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del bene durevole contenente sostanze lesive dell'ozono; tutti i materiali ingombranti devono essere stoccati in modo distinto e ben ordinato; il materiale alla rinfusa deve essere stoccato in appositi contenitori anche scarrabili a tenuta;
  26. I condensatori, contenuti all'interno degli autoveicoli dismessi, che potrebbero contenere PCB devono essere accuratamente separati ed inviati ad impianti idonei al loro trattamento; tali parti contengono PCB se le apparecchiature sono prodotte anteriormente alla data del 1988;
  27. È fatto divieto di trattamento presso l'impianto di apparecchiature ed attrezzature contenenti PCB derivanti da utenze industriali, commerciali, artigianali e di servizi;
  28. Devono essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti; durante la fase di trattamento, dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
  29. Le carcasse delle auto, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio di tutti i liquidi da effettuarsi nell'apposita piattaforma di lavoro impermeabilizzata;
  30. I liquidi prelevati e tutti i residui derivanti dal pretrattamento dovranno essere stoccati in condizione di massima sicurezza in idonei contenitori separati conformi come caratteristiche e dimensioni alle singole tipologie dei rifiuti da detenere ed inoltre dovranno essere collocati in aree impermeabilizzate e protette dagli agenti atmosferici;
  31. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche, i bacini e tutti i settori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R. e la tipologia di rifiuto;
  32. I materiali derivanti dall'attività di rottamazione degli autoveicoli, qualora non destinati al recupero dovranno essere gestiti e avviati allo smaltimento finale in impianti autorizzati, secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia di gestione dei rifiuti;

33. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s./EoW), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
34. Presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
35. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. La *Autodemolizioni Pusceddu Antonio Srl* - Siamaggiore ha l'obbligo:
  - di tenere presso la sede operativa, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs 152/06 s.m.e i., un registro di carico e scarico con fogli numerati e vidimati a termini di legge, sul quale andranno annotate le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti;
  - di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi e tecnici trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
  - entro il 30 aprile di ogni anno, di comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n.70/94;
  - di vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe all'impianto e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di vigilanza;
37. Alla *Autodemolizioni Pusceddu Antonio Srl* - Siamaggiore è fatto divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto presso l'impianto;
38. Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'Autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
- alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Oristano, lì .....